

## **TI\_GERICHTE 72.2013.90 vom 18. September 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-09-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2013.90\\_d20130918](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2013.90_d20130918)

FR: TI\_GERICHTE 72.2013.90 du 18 septembre 2013

IT: TI\_GERICHTE 72.2013.90 del 18 settembre 2013

### **Regeste**

Infrazione aggravata LF stupefacenti da parte di cittadini stranieri di cocaina (alienazione, trasporto, detenzione); Infrazione alla LF stranieri in quanto senza permesso; Riciclaggio di denaro (provento vendita stupefacente)

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

del mio verbale di interrogatorio del 28.05.2013 (AI 263), che mi vengono nuovamente riassunte (nessuna telefonata fra me e utenze \_\_\_\_\_ sino al 13.03.2013 dopo il mio rientro dalla \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_, in cui si parla di sostanza da taglio, AI 260 / indicazione errata a verble del colore degli ovuli contenenti cocaina con la conseguenza che non posso averli distinti da quelli asseritamente contenenti sostanze da taglio) e alle quali va aggiunto che: -- il 06.03.2013, alle ore 01.12, come mi è già stato contestato in corso d'inchiesta, mentre sono in partenza per la \_\_\_\_\_ da dove poi importerò in \_\_\_\_\_ il 7/10.03.2013 540 grammi di cocaina, vengo esortato da IM 1 a "confezionarla bene perché altrimenti c'è il rischio che si apra durante il viaggio"; -- all'inizio dell'inchiesta, anche se poi ho ritrattato durante il confronto con lui, ho dato atto che 100 grammi di cocaina li avevo dati a IM 1; -- sono stati analizzati dei campioni di cocaina sequestrata il 13.03.2013 a IM 1 e gli stessi sono chimicamente legati ai campioni di cocaina di mia proprietà, i quali sono stati sequestrati presso l'appartamentno di \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Mi viene al poposito mostrato l'Allegato 12 al Rapporto d'inchiesta dell'8.07.2013; -- fra IM 1 (con le sue utenze \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) e me (con l'utenza \_\_\_\_\_ fra il 12.02.2013 e il 06.03.2013 (quindi in poco più di tre settimane) vi sono stati ben 369 contatti telefonici (quasi 15 al giorno !) come emerge dal Rapporto di segnalazione del 08.07.2013 della Polizia cantonale, ciò che ben indica un importante legame fra me e lui; Mi viene chiesto di finalmente raccontare la verità sul destino dei residui 100 grammi di cocaina. Ho capito il ragionamento del verbale ma io insisto nel sostenere che gli ultimi 100 grammi erano sostanza da taglio che ho buttato via su indicazione di \_\_\_\_\_ che mi ha chiamato dalla \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ non è IM 1 (detto \_\_\_\_\_) né è suo parente". e) La Corte non ha creduto alla versione di IM 2 già solo per il fatto che è poco verosimile che, nelle circostanze sopraindicate, un corriere si porti nelle proprie viscere un quantitativo del genere di sostanza da taglio che può, invece, essere reperita direttamente e facilmente nel luogo di destinazione dello stupefacente. Secondariamente non è dato di sapere come l'imputato avrebbe potuto distinguere la droga dalla sostanza da taglio visto gli ovuli erano di uguali dimensioni e, sul colore degli stessi, egli medesimo, nei primi verbali, non ha mai preteso fossero diversi, errando addirittura sul colore di quelli rinvenuti in occasione di un interrogatorio di polizia, ciò che la dice lunga sulla sua attenzione alle asserite differenze cromatiche. Per finire va

pure osservato che in nessuna delle telefonate intercettate si parla di sostanza diversa da quella principalmente oggetto, poi, del trasporto. L'accusa è quindi stata confermata. f) Premesso che il concorso dei reati contro la LStr ha avuto, data la gravità oggettiva delle altre accuse, scarsa rilevanza nella commisurazione della pena, va detto che IM 1 era del tutto consapevole di non poter venire in \_\_\_\_\_ sia per il fatto che la gravità della condanna rendeva praticamente automatico il suo allontanamento sia per il fatto stesso che, in precedenza, lui era venuto in \_\_\_\_\_ ben sapendo di aver utilizzato delle false identità. g) Per quel che riguarda IM 3 è, invece, appena il caso di rilevare che nel 2011 le autorità vodesi già lo avevano inchiestato e gli avevano inflitto una multa proprio in relazione alla sua irregolare situazione in \_\_\_\_\_. Non occorre pertanto spendere ulteriori parole per confermare l'accusa. 4. Delle pene a) Quanto ai criteri determinanti per commisurare la pena, la gravità della colpa è fondamentale. L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l'effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi ( Stratenwerth , Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlens , op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP ). Secondo l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis , la giurisprudenza relativa all'art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlens , op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena ( Strafempfindlichkeit ) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth , op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso,

svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: " Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa " (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f). b) Più volte la CARP ha ribadito che, in materia di stupefacenti, la colpa oggettiva si misura in quantitativi di droga spacciati (sentenza 29 agosto 2012 in re C.), in quanto lesione del bene protetto e meglio la salute delle persone. Ciò detto la Corte ha ritenuto senz'altro pertinente la considerazione, generale, che, se vi è un traffico, vi è di certo una domanda che lo alimenta e che, sempre con riferimento al bene protetto, vari studi dimostrano come la cocaina non sia soltanto una droga di strada, consumata da persone con evidenti problemi di inserimento sociale, ma anche da professionisti stimati, da persone che lavorano normalmente e che sono perfettamente cognite dei rischi che comporta l'uso di tale sostanza. Sennonché, nella fattispecie, non si può, a proposito dei tre imputati, parlare di persone sfruttate da questo mercato, costrette a spacciare per sopravvivere. In realtà sono tre persone perfettamente consapevoli del loro stato di illegalità che hanno saputo tessere, in \_\_\_\_\_, importanti relazioni sociali che avrebbero consentito loro di non delinquere; se solo si pensi che IM 1 ha una figlia concepita con una ragazza che vive regolarmente in \_\_\_\_\_, IM 2 è sposato con una cittadina \_\_\_\_\_ che vive a \_\_\_\_\_ e IM 3 è regolarmente sposato in \_\_\_\_\_. Invece, IM 1 ha dapprima delinquito con false generalità e IM 2 ha precedenti specifici in \_\_\_\_\_. Tornando ai criteri di fissazione della pena, se solo prendessimo quelli ritenuti nel precedente a carico di IM 1 e li proiettassimo nel presente caso, senza tener conto della recidiva, si giungerebbe ad una pena detentiva, almeno per IM 1 e IM 2, attorno ai quattro anni, soluzione che, a mente della Corte, sarebbe eccessivamente severa, tenuto anche conto del fatto che tutti saranno allontanati dalla \_\_\_\_\_. c) Fatte queste premesse, la Corte ha ritenuto equo condannare IM 3, che è colui che ha la minore colpa, che ha senz'altro collaborato con gli inquirenti, che presenta una situazione personale più difficile dovuta alla menomazione fisica e che non ha precedenti specifici, ad una pena detentiva di 18 mesi. Incensurato e in possesso di validi documenti che ne consentono l'allontanamento, la pena può essere condizionalmente sospesa per un periodo che, per rafforzare la prognosi e scongiurare un prossimo ritorno in \_\_\_\_\_ a delinquere, viene fissato in quattro anni. Non essendovi state opposizioni, IM 3 è quindi stato immediatamente scarcerato. d) Per IM 1, spacciatore indefesso che è

tornato in \_\_\_\_\_ a commettere gli stessi reati per cui era già stato condannato sotto false spoglie, la Corte, ritenuta una scarsa collaborazione che si è limitata ad ammettere fatti ormai incontestabili, ha considerato equa una pena detentiva di 26 mesi, da espiare stante la prognosi infausta. e) IM 2 ha la colpa maggiore non solo per i quantitativi ma anche per il ruolo avuto nell'organizzare i traffici. Per lui la collaborazione è stata scarsa e, con l'intestardirsi nel sostenere che 100 gr. sarebbero stati sostanza da taglio, ha per finire dimostrato di non essersi completamente dissociato dalla sua attività illecita. Non più giovanissimo, con un precedente specifico molto vicino nel tempo, non può, di tutta evidenza beneficiare di circostanze particolarmente favorevoli come preteso dall'art. 42 cpv. 2 CP. Tutto ciò considerato la Corte gli ha inflitto una pena detentiva di 31 mesi da espiare interamente. 5. Varie a) Per quel che è dei sequestri la Corte ha seguito l'impostazione dei verbali finali ed ha confiscato tutto quanto legato alle attività illecite, accogliendo le richieste delle difese sui dissequestri di quanto strettamente personale degli imputati e che non è risultato essere mezzo o provento di reato. b) Le spese sono poste a carico dei condannati in solido con ripartizione interna di un terzo ciascuno. c) Le retribuzioni dei difensori d'ufficio (per quello di IM 1 fino al termine della procedura preliminare), le cui pretese integrali non sono, da parte di tutti, state presentate entro lo svolgimento del processo, sono state decise con sentenza separata. Visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 305 bis CP, 19, 19a LStup, 115 LStr; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato fatto atti preparatori per detenere (ai fini della successiva messa in commercio) almeno 200 grammi di cocaina; alienato complessivamente 80/90 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata dai non meglio identificati cittadini \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nonché da IM 3; detenuto (per la successiva messa in commercio) 12.04 grammi di cocaina (purezza: 37% - 46%) contenuti in 14 bolas, sostanza previamente acquistata da IM 3; e meglio come descritto nell'atto d'accusa; 1.2. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri per essere entrato illegalmente in \_\_\_\_\_ attraverso i valichi doganali di \_\_\_\_\_ (in almeno quattro occasioni), di \_\_\_\_\_ (in almeno un'occasione) e di \_\_\_\_\_ (in un'ulteriore occasione) nel periodo 8 ottobre 2011 / ultima decade di febbraio 2013 e avervi soggiornato illegalmente in modo non ininterrotto per complessivi 7/8 mesi circa sino al 13 marzo 2013, segnatamente a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, nonostante pendesse nei suoi confronti un divieto d'entrata per tempo indeterminato emesso nei suoi confronti il 4 marzo 2008 con notifica della misura di respingimento avvenuta il 5 marzo 2008; 1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, da agosto/settembre 2012 al 13 marzo 2013, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, consumato un quantitativo non determinato (ma comunque minimo) di marijuana; 2. IM 2 è autore colpevole di: 2.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato tra il 7 ed il 10 marzo 2013, importato in \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ attraverso il valico doganale di \_\_\_\_\_, tramite tale non meglio identificata \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), circa 540 grammi di cocaina (purezza 45% - 47%), sostanza consegnatagli a \_\_\_\_\_ il 10 marzo 2013 dalla prefata trasportatrice in ragione di circa 530 grammi, stupefacente personalmente: alienato a terzi

rimasti ignoti fra il 10 ed il 13 marzo 2013 a \_\_\_\_\_ nella misura di 100 grammi; trasportato il 12 marzo 2013 in ragione di 100 grammi da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ presso l' \_\_\_\_\_, nei cui bagni fu eliminato poco prima di essere alienato a tale non meglio identificato \_\_\_\_\_; detenuto in ragione di circa 330 grammi (per la successiva messa in commercio) a \_\_\_\_\_ sino al 15 marzo 2013 presso l'appartamento di \_\_\_\_\_, che in parte lo eliminò (circa 50/55 grammi) e in parte lo consumò (circa  $\frac{3}{4}$  grammi) con il fratello \_\_\_\_\_, risultando di conseguenza un sequestro effettivo, il 15 marzo 2013, di 273.62 grammi netti (purezza 45% - 47%); nonché per avere nel periodo settembre 2012/13 marzo 2013, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, alienato complessivamente 17 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata da non meglio identificati cittadini di colore; e meglio come descritto nell'atto d'accusa; 2.2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, nel periodo settembre 2012 / 13 marzo 2013, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, consumato dei quantitativi non determinati (ma comunque minimi) di cocaina e marijuana, nonché per avere, a \_\_\_\_\_ il 13 marzo 2013, detenuto una bola contenente 0,67 grammi di cocaina, sostanza destinata al suo consumo personale; 3. IM 3 è autore colpevole di: 3.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo, direttamente o indirettamente, la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato nel periodo dicembre 2012 / 18 aprile 2013, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località, alienato complessivamente 82,57 grammi di cocaina (purezza di parte dello stupefacente 29.1% - 46%); il 18 aprile 2013 a \_\_\_\_\_, detenuto (per successiva messa in commercio) 156.75 grammi di cocaina (purezza 31.8% - 35.4%), contenuti in 16 ovuli; e meglio come descritto nell'atto d'accusa 3.2. riciclaggio di denaro per avere, a \_\_\_\_\_ fra il 19 gennaio 2012 ed il 5 marzo 2013, inviando personalmente in tredici occasioni a favore di terzi in \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ tramite le agenzie \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ la somma complessiva di CHF 23'149.71, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provenivano da un crimine, segnatamente dall'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti commessa da tale non meglio identificato \_\_\_\_\_; 3.3. ripetuta infrazione alla LF sugli stranieri per essere entrato illegalmente in \_\_\_\_\_ attraverso i valichi doganali di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ in almeno cinque occasioni fra il mese di gennaio 2012 e l'ultima decade di febbraio 2013 e avervi soggiornato illegalmente in modo non ininterrotto per un numero imprecisato di giorni sino al 18 aprile 2013, segnatamente a \_\_\_\_\_ e in altre località, privo di documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine rispettivamente del necessario permesso di Polizia degli stranieri; 4. Di conseguenza, 4.1. IM 1 è condannato: 4.1.1 alla pena detentiva di 2 (due) anni e 2 (due) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in anticipo; 4.2. IM 2 è condannato: 4.2.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 7 (sette) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in anticipo; 4.3. IM 3 è condannato: 4.3.1 alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena espiata in anticipo; 4.3.2 L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 5. Per tutto quanto posto sotto sequestro: 5.1. in relazione agli oggetti sequestrati e il denaro riconducibili ad IM 1, è ordinata la confisca e la distruzione di 12,04 grammi di cocaina (rep. SAD 2013/8171), come pure la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione dei seguenti oggetti: - telefono cellulare NGM Quasar (rep. 27799), previa cancellazione della memoria; - scheda

SIM \_\_\_\_\_ (rep. 27800); - PC Compaq con trasformatore (rep. 27802); - borsa porta PC Compaq (rep. 27801); - cavo di rete per PC Compaq (rep. 27803); per i quali viene ordinato il dissequestro; 5.2. in relazione agli oggetti sequestrati riconducibili ad IM 2, è ordinata la confisca e la distruzione di 0,67 grammi di cocaina (rep. SAD 2013/8172), 267,06 grammi di cocaina (rep. SAD 2013/7807) e 6,56 grammi di cocaina (rep. SAD 2013/7806), come pure la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione dei seguenti oggetti: - telefono cellulare Nokia 203 (rep. 27806), previa cancellazione della memoria; - scheda \_\_\_\_\_ tagliata (rep. 27807); per i quali viene ordinato il dissequestro; 5.3. in relazione agli oggetti sequestrati riconducibili ad IM 3, è ordinata la confisca e la distruzione di 156,75 grammi di cocaina (rep. SAD 2013/7970), come pure la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione dei seguenti oggetti: - PC Compaq (rep.27759); - scheda SIM \_\_\_\_\_ (rep.27782); - CD con custodia di cartone \_\_\_\_\_ (rep. 27787); - telefono Nokia 6610 (rep. 27771), previa cancellazione della memoria; per i quali viene ordinato il dissequestro. 5.4 è ordinata la confisca del denaro contante (CHF 4'874.20) sequestrati a IM 2, fino a concorrenza di CHF 1'580.-. Sulla rimanenza è ordinato il sequestro conservativo a parziale garanzia dei costi processuali. 6. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione dei difensori d'ufficio sarà stabilita con decisione separata. 7. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- e i disborso sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura di un terzo ciascuno. Distinta spesa: Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare fr. 45'673.85 Spese diverse fr. 30.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 381.55 fr. 47'085.40 ===== Distinta spese a carico di IM 1 (1/3) Tassa di giustizia fr. 333.33 Inchiesta preliminare fr. 15'224.62 Spese diverse fr. 10.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 127.18 fr. 15'695.13 ===== Distinta spese a carico di IM 2 (1/3) Tassa di giustizia fr. 333.33 Inchiesta preliminare fr. 15'224.62 Spese diverse fr. 10.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 127.18 fr. 15'695.13 ===== Distinta spese a carico di IM 3 (1/3) Tassa di giustizia fr. 333.33 Inchiesta preliminare fr. 15'224.62 Spese diverse fr. 10.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 127.18 fr. 15'695.13 ===== Per la Corte delle assise criminali Il Presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.